

**SINTESI SCHEMATICA**

**DEL'INTERVENTO DI AVV. PROF. ANTONIO ODDO SU**

**“NUOVA REGOLA D'ARTE E RESPONSABILITA' PROFESSIONALI PER  
PROGETTAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRONICI”**

**CONVEGNO ORGANIZZATO DA CONFARTIGIANATO**

**RHO-FIERA 16-11-2017**

La “**REGOLA D'ARTE**”, al di là dei significati e dei contenuti che si tenta di proporre o di imporre in modo assai ricorrente e mutevole, ma sempre con notevole fantasia e secondo interessi “di parte”, costituisce comunque un **fondamentale obbligo di legge** per la progettazione e realizzazione di tutti gli impianti così come per la realizzazione di tutte le “*opere*” e per le prestazioni professionali ad essa collegate. Da qui, pertanto, nel caso di mancato rispetto di un tale obbligo, la conseguenza dell'esposizione a responsabilità che possono assumere, a seconda dei casi, valenze e conseguenze di tipo civile e/o penale o anche di sanzioni amministrative e pecuniarie (oltre che disciplinari) a carico dei progettisti e/o degli installatori di impianti.

**Infatti:**

**Questo obbligo è:**

**1) Previsto espressamente dal Codice Civile per “prestazioni d'opera” (manuale) e “prestazioni d'opera intellettuale”, e, dunque, per installatori e progettisti. Il medesimo obbligo è inoltre previsto anche da tutta la legislazione speciale che riguarda gli impianti al servizio degli edifici (DM 37/08 e legislazione speciale che richiama questo decreto – v. art. 209, c. 4 del D.lgs. 259/03 e DM 22/01/2013, art. 9, c. 2 “Regole tecniche” e “Codice delle comunicazioni**

elettroniche”), **oltre che dalla legislazione speciale di prodotto la cui più recente evoluzione sarà qui in seguito precisata.**

**2) Considerato dal Codice Penale** (“colpa” per “violazione di “leggi, regolamenti o discipline”) nel caso di delitti colposi in cui l’evento infortunistico e/o pericoloso e/o dannoso sia causato dalla violazione delle leggi, dei regolamenti e/o delle “regole tecniche” qui sopra individuate – con danno e/o pericolo per persone, o cose (o animali domestici) o, anche, nel caso di “falsità” negli atti rilasciati (in particolare, con la “dichiarazione di conformità”).

**Con conseguenze complessive, pertanto, a seconda dei casi di:**

- **SANZIONI CIVILI** (Risarcimento dei danni, risoluzione dei contratti, interventi correttivi della difformità e/o dei vizi dell’opera rispetto ai parametri della “Regola d’arte”).
- **SANZIONI PENALI** (Principali o accessorie) Multa, reclusione, ammenda, arresto, sequestro dell’impianto, a seconda dei casi: v. Codice Penale (artt. 449, 481, 589, 590, ecc.) e TUSL per la “sicurezza sul lavoro (art. 22 e 24) .
- **SANZIONI AMMINISTRATIVE** (Pecuniarie) (Di vario importo: v. art. 16 del DM 37/08) da € 1.000 ad € 10.000 a seconda delle circostanze oggettive e soggettive.
- **SANZIONI DISCIPLINARI** (**Sospensione** dall’Albo provinciale delle

imprese artigiane e/o, a seconda dei casi, dagli albi professionali).

**L'obbligo** che installatori e progettisti devono rispettare è **duplice** – senza possibilità di equivoci, dubbi o confusione (l' "ignoranza della legge" non è ammessa: art. 5 del codice penale e, per gli aspetti contrattuali, art. 1374 del codice civile). **Infatti questo obbligo comprende:**

**1) REGOLA D'ARTE**

(Legislazione: norme giuridiche e regole tecniche, indipendentemente da qualsiasi accordo contrattuale:

**Prescrizioni di legge su "sicurezza" e/o "funzionalità".**

**N.B.:** Le "norme tecniche" sono volontarie ma hanno la rilevanza stabilita dalla legge ("Presunzione di conformità").

**2) CONDIZIONI CONTRATTUALI**

(Liberamente convenute tra le parti – ad esempio, per determinare i livelli di "funzionalità" dell'impianto, **purché** nel quadro della "legge" e non in contrasto con disposizioni di legge e/o regolamenti)

Sempre per quanto riguarda i contenuti della **“REGOLA D’ARTE”**, fermo restando quanto stabilito dal Codice Civile come principio generale e come obbligo contrattuale i cui contenuti devono essere integrati e precisati in funzione delle varie *“prestazioni d’opera”* o di **“appalti”**, l’obbligo riferibile alle prestazioni impiantistiche qui ora d’interesse **è precisato da:**

## **LEGISLAZIONE SPECIALE**

**DM 37/08**

**(Installatori e progettisti)**

**SICUREZZA + FUNZIONALITA’ DEGLI IMPIANTI CON RIFERIMENTO ALLA ESECUZIONE DELL’IMPIANTO ED AI MATERIALI COMPONENTI.**

Per la regola d’arte dei materiali si segnala la più recente evoluzione legislativa per:

- 1) “REGOLA D’ARTE” PER I MATERIALI A BASSA TENSIONE: D.LGS. 86/2016 (DIRETTIVA 2014/35/UE)**
- 2) COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA D.LGS. 80/2016 (DIRETTIVA 2014/30)**
- 3) APPARECCHIATURE RADIO D.LGS. 128/2016 – DIRETTIVA 2014/53 (UE)**
- 4) CAVI ELETTRICI E “PRODOTTI DA COSTRUZIONE” REGOLAMENTO (EU) 305/2011 E D.LGS. N. 106 DEL 9/8/2017**
- 5) APPARECCHIATURE E SISTEMI ANTIDEFAGRANTI PER IMPIANTI IN LUOGHI A RISCHIO DI ESPLOSIONE D.LGS. 85/2016 (DIRETTIVA 2014/34/UE)**

\*\*\*\*\*

**In particolare, deve essere eliminato ogni equivoco per le questioni riguardanti i cavi elettrici** sulla base, essenzialmente, degli artt. 1, 2, 17 e 68 del Regolamento (UE) n 305/2011, nonché 5, c.1 del D.lgs. 16/6/2017 n. 106, nonché, ancora, della Comunicazione della Commissione europea del 11-8-2017 C 267/16, con riferimento alla norme EN 50575:2014.

**Da questo insieme di riferimenti normativi risulta infatti che:**

- un prodotto da costruzione può essere assoggettato alla disciplina del Regolamento (UE) 305/2011 soltanto se rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata ed a partire dal giorno nel quale risulta "scaduto" il periodo di coesistenza desumibile dall'elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
- nel caso di "prodotti" costituiti da "cavi" il periodo di coesistenza risulta scaduto il 1.7.2017;
- pertanto, il Regolamento sui materiale da costruzione può essere applicato soltanto a cavi che siano stati "*immessi sul mercato*" a partire dal 1-7-2017;
- questa disciplina non può essere retroattiva in considerazione anche delle sanzioni penali e/o amministrative applicabili in caso di violazione (v. artt. 1 e 2 del Codice Penale, art. 1 della L. 689/81 ed art. 25 della Costituzione) e delle relative garanzie di legge previste in modo inderogabile dal nostro ordinamento. Ne deriva che la nuova disciplina non può essere applicata ai cavi che sono stati immessi sul mercato in conformità alla legislazione vigente anteriormente al 1-7-2017 (v. applicabilità della "Direttiva Bassa Tensione" e della relativa legislazione nazionale di recepimento nell'ordinamento nazionale);
- ogni diversa interpretazione si porrebbe in contrasto non soltanto con la legislazione speciale ma anche con i principi fondamentali dell'ordinamento

giuridico italiano, in sintonia, peraltro, con i principi di diritto sempre affermati dalle più alte Corti nazionali ed internazionali.

\*\*\*\*

Con particolare riferimento al rapporto tra **“REGOLA D’ARTE”** e **“FUNZIONALITÀ”** degli impianti, occorre considerare la più recente evoluzione legislativa in tema di **“comunicazione elettronica”** (v. art. 2, lett. a) e c) della **Direttiva 2002/21/CE** e di **“gestione dei segnali”**.

A quest’ultimo riguardo, è infatti indispensabile considerare, in particolare, **la nuova disciplina legislativa** introdotta dal **D.lgs. 259/03**, il **“codice delle comunicazioni”** e delle **“regole tecniche”** previste dal **DM 22-1-2013** in tema di **“diritto d’antenna”** (v. art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) ed è, inoltre, pure indispensabile considerare quanto previsto da:

+

- **“CODICE DELL’EDILIZIA” (DPR 380/2001)**

**ART. 135 BIS:**

- **Infrastrutture funzionali e strumentali al “diritto d’antenna”** come previsto dal **“Codice delle comunicazioni elettroniche”** (artt. 4, 91, 92, 209) e come precisato dalle **“Regole tecniche”** del DM 22-1-2013 (artt. 4, 5, 6, 7 e 8).

**INFATTI:**

**A. INFRASTRUTTURE FISICA MULTISERVIZIO PASSIVA INTERNA COSTITUITA**

**DA:**

**1) ADEGUATI SPAZI INSTALLATIVI**

**2) IMPIANTI DI COMUNICAZIONE AD ALTA VELOCITA’ IN FIBRA OTTICA.**

**B. PUNTI DI ACCESSO.**

↓

Tutta questa nuova legislazione comporta **necessariamente ed automaticamente** il **dovere di considerare – nel quadro generale dell’obbligo costituito dalla “Regola d’arte” – nuove condizioni** per l’installazione, la realizzazione, la manutenzione, l’ampliamento, il rinnovamento e l’adeguamento degli impianti *“elettronici in genere”* previsti dal DM 37/08 (art. 1, c. 2, lett. b). Infatti, i suddetti *“impianti”* devono ormai risultare conformi anche alle *“regole tecniche”* in materia di *“gestione dei segnali”*, con riguardo alla **progettazione, installazione e manutenzione di impianti centralizzati** di antenna e, più in generale, con riguardo alla **realizzazione** (ma anche **manutenzione, ampliamento e aggiornamento**) di impianti che devono risultare a *“regola d’arte”* per la *“comunicazione elettronica”* **in tutte le sue applicazioni più avanzate. Queste ultime concernono, in particolare, le reti in fibra ottica e la domotica, oltre che gli “impianti centralizzati d’antenna” e la relativa gestione dei “segnali”, sempre in conformità alle rispettive “regole tecniche”.**



D’altra parte, occorre tenere conto dei **presupposti** e, conseguentemente, delle **predisposizioni edili, spaziali e logistiche per l’effettivo rispetto della “regola d’arte”** nelle suddette progettazioni, installazioni, modifiche e manutenzioni di impianti, e, dunque, a quest’ultimo riguardo occorre tenere conto anche, tra l’altro, delle *“infrastrutture fisiche multiservizio”* all’interno degli edifici con **adeguati “spazi installativi”** ed altrettanto **adeguati “punti di accesso”**.

La nuova legislazione qui prima richiamata ha infatti previsto ed imposto per i *“nuovi”* edifici le principali infrastrutture che possono assicurare effettivamente, da un lato, il *“diritto d’antenna”* per tutti potenziali utenti, e, più in generale, i diritti previsti, disciplinati e garantiti dal *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* alla luce delle più recenti modifiche ed integrazioni della legislazione stessa. Dall’altro

lato, la nuova legislazione ha previsto, per i **progettisti, installatori e realizzatori** d'impianti sempre più "elettronici", **le condizioni anche materiali, strutturali e spaziali da cui dipende in misura crescente, l'effettiva progettazione e realizzazione di impianti "a regola d'arte"**.

Ne derivano, per queste categorie professionali, **nuovi e più moderni contenuti dell'obbligo di rispetto della "regola d'arte"**, che, infatti, comporta, tra l'altro, in base al DM 37/08, (All. I, p. 5 della "*legenda*", al DM 37/08) l'assunzione di responsabilità collegabili anche, specificamente, alla "*idoneità*" che deve essere "*garantita*" per tutti "*i materiali utilizzati*" rispetto "*all'ambiente di installazione*". Da qui, pertanto, il riferimento alla "*idoneità*" anche delle strutture e delle infrastrutture edili, logistiche e spaziali che **devono** essere **fisicamente esistenti** nell'edificio per l'impianto da progettare e/o realizzare e **devono** risultare **funzionalmente adeguate** al risultato da raggiungere nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali.

L'evoluzione legislativa che comporta l'arricchimento della "*regola d'arte*" con nuovi contenuti, nuovi obblighi e nuove responsabilità comporta, altresì, comunque, quale effetto connesso ed inscindibile per i professionisti del settore – l'indubbio vantaggio di un nuovo e crescente campo d'azione che tende ad estendersi proporzionalmente al nuovo "mercato" di impianti elettronici sempre più importanti, sempre più sofisticati e sempre più "protagonisti" della vita moderna.